

Bruxelles, 2 febbraio 2018  
(OR. en)

6544/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0350 (COD)**

---

---

**CODEC 257  
EF 53  
ECOFIN 177  
SURE 12  
PE 23**

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri. - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo, (Bruxelles, 28 febbraio - 1° marzo 2018)

---

### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore Werner LANGEN (PPE-DE) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, un emendamento alla proposta di direttiva. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 1° marzo 2018, la plenaria ha adottato mediante una votazione unica l'emendamento (emendamento 1) alla proposta di direttiva. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>2</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

---

<sup>2</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Distribuzione assicurativa: data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0792),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53, paragrafo 1, e 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0449/2017),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0024/2018),
- A. considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**P8\_TC1-COD(2017)0350**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1° marzo 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

---

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 1° marzo 2018.

- (1) La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> armonizza le disposizioni nazionali relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi da parte degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione, nonché dei loro dipendenti, e da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nell'Unione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 febbraio 2018.
- (3) Il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato i regolamenti delegati (UE) 2017/2358<sup>5</sup> e (UE) 2017/2359<sup>6</sup>, che integrano la direttiva (UE) 2016/97.
- (4) Nelle decisioni di non sollevare obiezioni ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad adottare una proposta legislativa che fissi al 1° ottobre 2018, anziché al 23 febbraio 2018, la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97. Il Parlamento europeo ha motivato tale richiesta evidenziando la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all'attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/97.

---

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8).

- (6) Dato il brevissimo periodo rimasto prima che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97 debbano essere messe in vigore, e *per garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza e che si applichi retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.*
- (7) *Di conseguenza, è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## *Articolo 1*

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(1) all'articolo 42, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"1. "Entro il **1° luglio** 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni **al più tardi** a decorrere dal 1° ottobre 2018.";

(2) all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1° ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.".

## *Articolo 2*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

***Essa si applica retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2018.***

## *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a,

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

*Il presidente*